Verifica autodichiarazione e invito a regolarizzare Durc

Direzione Centrale Entrate
Roma, 02-09-2014
Messaggio n. 6756
OGGETTO: Documento unico di regolarità contributiva.
Verifica autodichiarazione e invito a regolarizzare.
Durc rilasciato ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, del decreto
legge 7 maggio 2012, n. 52. Precisazioni.
1. Durc per "Verifica autodichiarazione" e invito a regolarizzare.
Con recente sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (1) in
tema di Durc rilasciato per la verifica di autodichiarazione in cui il soggetto interessato sia
risultato non regolare alla data indicata dall'Amministrazione nella richiesta, si è espressa in
ordine al momento in cui può ritenersi definitivo l'accertamento delle violazioni gravi in materia
di contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 38, comma 1, lett. i), del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, senza che, da parte degli Enti tenuti al rilascio del
Documento, si sia proceduto all'invito a regolarizzare l'inadempienza contributiva.
Si ricorda che il comma 2 del medesimo art. 38, stabilisce che "si intendono gravi le violazioni
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

novembre 2002, n. 266”.
Il preavviso di accertamento negativo disciplinato dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre
2007, che, ai sensi del precedente art. 6, comma 3, comporta la sospensione del termine di
trenta giorni previsto per il rilascio del DURC (art. 6, comma 1), è rimasto ad oggi escluso dal
procedimento di definizione dei Durc per verifica di autodichiarazione.
Ciò sul presupposto fissato dalla normativa di cui all’art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, che in tema di dichiarazioni sostitutive prevede che quanto dichiarato corrisponda al vero
e dispone espressamente l’applicazione di sanzioni penali (art. 76) “per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci”.
Avuto riguardo al profilo in trattazione, pertanto, il requisito di cui al citato art. 38, comma 1,
lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006, deve ritenersi sussistente al momento in cui la dichiarazione è
resa, non potendo consentirsi che lo stesso possa perfezionarsi in un momento successivo
attraverso l’invito a regolarizzare previsto, diversamente, per tutte le altre ipotesi di Durc.
A seguito della citata sentenza, sono pervenute richieste di adeguamento all’indirizzo espresso
dal TAR Veneto.
In particolare, il TAR Veneto ha ritenuto che l’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno
2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel disciplinare il
preavviso di accertamento negativo, già previsto, come ricordato, dal D.M. 24 ottobre 2007,
abbia inteso generalizzare l’obbligo per gli Enti preposti al rilascio del Durc di attivazione del
procedimento di regolarizzazione – tramite il preavviso di accertamento negativo – prima

dell’emissione di tutte le tipologie di Durc.
Il predetto Tribunale ha concluso definendo che la condizione di regolarità, anche per la
verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato
per la regolarizzazione.
Sui profili fin qui delineati, si è pronunciato il Ministero del Lavoro che, appositamente
interessato al riguardo, con nota del 19/08/2014 prot. 37/0014591/MA007.A001 della
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha tuttavia chiarito che, in assenza di un più
uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di
consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della
autodichiarazione.
Il predetto Dicastero ha concluso precisando che “nuove modalità procedurali potranno essere
adottate a seguito dell’emanazione del decreto previsto dall’art. 4 del decreto legge 20 marzo
2014 convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in fase di definizione.
In relazione a tali precisazioni, i Durc per verifica di autodichiarazione continueranno ad essere
definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte
dell’interessato, è stata resa, ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra
le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall’art. 8, comma 3 del D.M. 24
ottobre 2007.
Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale
regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi
l’emissione di un Durc di altra tipologia non potrà essere

considerata ai fini dell’attestazione
della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.
Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del Durc, in presenza
di certificazione dei crediti, ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio
2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.
Al riguardo, si rammenta (cfr. punto 4 della circ. n. 16 del 30 gennaio 2014) che il DURC
emesso “ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52”, come
disposto dall’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 13 marzo 2013, può essere utilizzato per
le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Pertanto, ai fini dell’attestazione della regolarità nel caso di verifica di autodichiarazione, la
“Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5,
D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” effettuata dal contribuente sulla “Piattaforma per la
Certificazione dei Crediti” deve essere sempre antecedente o almeno contestuale alla data in
cui l’interessato renderà la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n.
163/2006.
2. DURC rilasciato ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio
2012, n. 52. Precisazioni.
L’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, ha disposto che in presenza di
una certificazione di uno o più crediti resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici
nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che attesti
la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi

accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare
la regolarità contributiva.
Con la circolare n. 16 del 30 gennaio 2014 sono state fornite le indicazioni cui attenersi nella
definizione dei Durc richiesti in applicazione della citata norma.
Nel rinviare ai contenuti della predetta circolare, si ribadisce che le certificazioni dei crediti
devono essere rilasciate attraverso la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”
appositamente istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Peraltro, in ragione della particolare efficacia che assume il Durc rilasciato ai sensi dell’art. 13
bis, comma 5, il campo note dovrà sempre riportare:
– l’indicazione che il rilascio avviene in attuazione della predetta norma;
– i dati identificativi della ”Richiesta Durc” prodotta tramite la Piattaforma per la
Certificazione dei Crediti;
– l’importo disponibile evidenziato nel certificato dopo l’attivazione della funzione “Verifica
la capienza per l’emissione del DURC”;
– l’importo del debito contributivo accertato nei confronti del contribuente.
Si ricorda che qualora il Durc emesso ai sensi della normativa in esame sia stato richiesto per
pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, il
Documento dovrà essere rilasciato con le medesime modalità.
Tuttavia, seppur emesso con l’attestazione di regolarità, la circostanza della precisazione che
l’emissione sia avvenuta ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5 comporta in capo alla stazione
appaltantel’obbligo di attivazione dell’intervento sostitutivo come disposto dall’art. 3, comma 2,

del decreto ministeriale 13 marzo 2013.
Il medesimo art. 3, al successivo comma 3, ha ampliato il potere sostitutivo delle Pubbliche
Amministrazioni anche alle ipotesi delle erogazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari
dei crediti certificati prevedendo pertanto che la pubblica amministrazione, prima di effettuare
un pagamento a favore di un terzo, è obbligata a garantire la copertura del debito evidenziato
nel Durc.
Pertanto, anche le richieste di Durc per tali tipologie dovranno essere definite secondo le
predette indicazioni, ove il Documento sia emesso ai sensi dell'art. dell'art. 13 bis, comma 5.
Da tali previsioni discende tuttavia la necessità, come sopra ricordato, che il Durc riporti
sempre la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato per consentire
all'Amministrazione Pubblica di ottemperare all'obbligo di attivazione dell'intervento sostitutivo.
Note:
(1) TAR Vento sentenza n. 486/2014
Il Direttore Generale
Nori